



CITTÀ DI POTENZA

N. 31/2020 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

PRESCRIZIONI STRAORDINARIE PER FARMACIE: OBBLIGO DI EFFETTUARE IL SERVIZIO A BATTENTI CHIUSI IN ORARIO DIURNO-PROROGA ORDINANZA N.30 DEL 30 MARZO 2020 -

IL SINDACO

PREMESSO:

- che, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che, con i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in breve, di seguito, DPCM) del 4, dell'8, del 9 e dell'11, del 22, del 25 marzo, nonché con il successivo DPCM del 1° aprile scorso, sono state disposte misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, nel presupposto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- che, in particolare, con il DPCM dell'11 marzo 2020 e con il DPCM del 22 marzo successivo, è stata disposta, sino al 3 aprile p.v., la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, con esclusione di alcune tipologie di esercizi tra cui le farmacie;
- che, con il DPCM del 1° aprile 2020, è stata prorogata l'efficacia delle misure restrittive di cui sopra al 13 aprile 2020;

PRESO ATTO che la vigente Legge Regione Basilicata 5 aprile 2000, n.29 e s.m.i, recante "Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione", dispone, al comma 4 dell'art.1, la resa del servizio prestato dalle farmacie a "battenti aperti", quando la farmacia è aperta al pubblico ed a "battenti chiusi" quando la farmacia è di turno: con i battenti di ingresso chiusi ma con la presenza del farmacista in servizio;

CONSIDERATO che, nel presupposto dell'importanza primaria del servizio di assistenza farmaceutica e, pertanto, a garanzia della continuità di questo servizio durante l'emergenza, al fine di attivare al massimo le misure di prevenzione e contenimento del contagio, sono stati emessi i provvedimenti n. 22 e n. 23 del 12 e 13 marzo uu.ss., che hanno disposto e regolato la facoltà, per i titolari delle farmacie cittadine, di rendere il servizio di assistenza farmaceutica con la modalità dei "battenti chiusi" negli orari di apertura al pubblico, oltre che quando le stesse farmacie sono di "turno";

CONSIDERATO che, nel prosieguo dell'emergenza, con successivo provvedimento n. 30 del 30 marzo u.s., sono state disposte ulteriori misure urgenti, straordinarie e temporanee, prescrivendo per i titolari delle farmacie cittadine l'obbligo, in deroga al vigente art. 1 comma 4 della L.R. Basilicata n. 29/200 e s.m.i., di rendere il servizio di assistenza farmaceutica a "battenti chiusi"

negli orari di apertura al pubblico, oltre che quando la farmacie sono di turno, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento sino al 3 aprile 2020;

RILEVATO che, ad oggi, le indicazioni scientifiche concordano nel ritenere che l'unico strumento di prevenzione del contagio del virus è rappresentato dall'eliminazione di contatti tra le persone fisiche;

CONSIDERATO che la prestazione del servizio di assistenza farmaceutica a "battenti chiusi" consente di potenziare, a tutela della pubblica incolumità e dell'igiene e salute pubblica, le misure di contenimento del contagio ed al contempo di assicurare l'essenziale ed imprescindibile prosecuzione del servizio;

RICHIAMATI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO opportuno, con il presente provvedimento, prorogare l'efficacia dell'Ordinanza n. 30 del 30 marzo 2020 al 13 aprile 2020, richiamando i termini del DPCM del 1° aprile 2020, demandando a successivo provvedimento l'eventuale proroga delle misure urgenti disposte con il presente atto;

RITENUTO, tuttavia, opportuno escludere dall'obbligo di rendere il servizio a "battenti chiusi", in orario diurno, le farmacie cittadine che, allo stato, non hanno una predisposizione strutturale dei locali, con installazione di dispositivi idonei che consentano di effettuare in via continuativa il servizio a "battenti chiusi";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

VISTO la L.R. Basilicata 5 aprile 2000, n. 29 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale

Per quanto sopra argomentato;

DISPONE

- è fatto obbligo, in via straordinaria e temporanea, ai titolari delle farmacie cittadine, in deroga all'art.1 comma 4 della vigente L.R. Basilicata n. 29/2000 e s.m.i., di rendere il servizio di assistenza farmaceutica a "battenti chiusi", anche negli orari di apertura al pubblico, oltre che quando la farmacie sono di turno, secondo le definizioni della citata legge regionale;

- i titolari delle farmacie cittadine hanno l'obbligo di effettuare il servizio farmaceutico a "battenti chiusi" negli orari di apertura al pubblico, oltre che quando sono di turno, a partire dalla data odierna e sino al 13 aprile 2020, richiamando i termini dell'ultimo DPCM del 1° aprile ;

- dall'obbligo di rendere il servizio di assistenza farmaceutica a "battenti chiusi" in orario diurno- e comunque negli orari di apertura al pubblico - sono escluse le farmacie cittadine che non hanno una predisposizione strutturale dei locali, con installazione di dispositivi idonei che consentano di effettuare in via continuativa il predetto servizio;

- alle farmacie cittadine che non hanno una predisposizione strutturale dei locali e dispositivi idonei che consentano di effettuare in via continuativa il predetto servizio, è fatto avviso di predisporre, in

aggiunta alle misure di contenimento del contagio già prescritte dalle normative nazionali e regionali vigenti, misure opportune atte ad evitare ogni forma di contatto fisico con l'utenza;

- è demandata a successivo provvedimento l'eventuale proroga delle misure urgenti disposte con il presente atto.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso al Prefetto di Potenza.

L'inottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

DISPONE, altresì,

- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Potenza e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché diffuso agli organi di stampa e televisione e altri organi di informazione;

- di trasmettere il presente provvedimento all'ASP-'U.O.FARMACEUTICA TERRITORIALE, all'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI POTENZA, alla FEDERFARMA DI POTENZA;

- di trasmettere il presente provvedimento all'U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI URP e Ufficio STAMPA per quanto di competenza, e, per opportuna conoscenza, all'U.D. POLIZIA LOCALE e all'U.D. ASSETTO DEL TERRITORIO Ufficio Suap e Attività Produttive.

AVVISA

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che, avverso il presente provvedimento, è ammesso:

- ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;

oppure in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (*D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971*);

- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio online del Comune di Potenza.

Dalla Residenza Municipale, 2 aprile 2020

F.TO IL SINDACO
(MARIO GUARENTE)